

COMUNE DI NAPOLI

CONVENZIONE

Affidamento in concessione del servizio di gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo Comunale di Napoli sito alla via C. Bernari snc.

INDICE**PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI
- ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 5 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
- ART. 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCEDENTE
- ART. 8 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE
- ART. 9 UTILIZZO DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ CONSENTITE
- ART. 10 TARIFFE

SECONDA PARTE: FASE DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

- ART. 11 CONSENSI E PIANIFICAZIONE
- Art. 12 CRONOPROGRAMMA E PROGETTAZIONE
- ART. 13 ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 14 VARIANTI
- ART. 15 DIREZIONE DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
- ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 17 PROVE E COLLAUDO
- ART. 18 PENALI

TERZA PARTE: FASE DI GESTIONE

- ART. 19 OBBLIGAZIONI GENERALI E SERVIZI
- ART. 20 USO PUBBLICO DELLA STRUTTURA SPORTIVA
- ART. 21 MODIFICHE NEI SERVIZI
- ART. 22 FORZA MAGGIORE
- ART. 23 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

QUARTA PARTE: EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

- ART. 24 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
- ART. 25 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
- ART. 26 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

QUINTA PARTE: RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- ART. 27 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 28 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
- ART. 29 RECESSO DELLA CONVENZIONE
- ART. 30 RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE
- ART. 31 INTERVENTO DEI FINANZIATORI

SESTA PARTE: ASSICURAZIONI E GARANZIE

- ART. 32 CAUZIONI E GARANZIE
- ART. 33 ASSICURAZIONI

SETTIMA PARTE: DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 34 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
- ART. 35 BONIFICA E SMALTIMENTO
- ART. 36 REPERTI ARCHEOLOGICI
- ART. 37 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- ART. 38 RESTITUZIONE DELL'OPERA

OTTAVA PARTE: DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

- ART. 39 RICHIESTA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA
- ART. 40 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
- ART. 41 CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 42 PATTO DI INTEGRITÀ
- ART. 43 OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO
- ART. 44 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 45 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

CONVENZIONE, ai sensi dei commi 303-304-305 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm. e ii. e degli articoli 183 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo Comunale di Napoli sito alla Via C. Bernari snc.

Valore stimato della concessione: 7.073.445,00, Determinazioni Dirigenziali del Servizio Tecnico Impianti Sportivi _____ (senza impegno di spesa).

CIG: _____ - CUP: _____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 il giorno ____ del mese di _____, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) _____, nato a _____ il _____, dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi del **Comune di Napoli ("Concedente")** e, come tale, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;

e

2) _____, nato a _____ il _____, ("**Concessionario**") con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Società _____, con sede in _____; iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli, al n _____ REA, codice fiscale e partita IVA _____, in qualità di amministratore unico della _____.

Sono custoditi agli atti del Servizio Gare - Forniture e Servizi: visura camerale e dichiarazioni ex art. 1 del DPCM 187/91 della società concessionaria.

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

Con nota PG/22527 del 12 gennaio 2015 successivamente integrata con nota PG/618655 del 30 luglio 2015, la costituenda ATI, in qualità di proponente e Società Sportiva utilizzatrice in via prevalente del Campo Sportivo sito alla via C. Bernari snc, ha presentato al Comune di Napoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 304 della Legge di Stabilità 2014, uno studio di fattibilità a valere quale progetto preliminare, corredato di tutti gli elementi indicati al citato comma 304 per la ristrutturazione, recupero, ammodernamento e gestione funzionale ed economica per la durata del rapporto concessorio dell'esistente Campo Sportivo, al fine del suo utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile attraverso la pratica sportiva;

in coerenza con quanto previsto dal comma 304 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la costituenda ATI dichiara che la società sportiva MEP Calcio SSD a r.l., sarà utilizzatrice in via prevalente dell'impianto sportivo in oggetto, impegnandosi a sottoscrivere, in caso di affidamento della concessione, la convenzione per l'utilizzo dell'infrastruttura sportiva;

Con Delibera di Giunta Comunale n.672 del 16/10/2015 è stato stabilito l'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale per lo studio di fattibilità accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, per l'affidamento in concessione, della gestione e degli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo di via Carlo Bernari s.n.c.;

in esito alla dichiarazione di pubblico interesse della Giunta Comunale e sulla scorta delle risultanze della conferenza di servizi preliminare, il Proponente ha presentato al Comune il progetto definitivo di riqualificazione dell'infrastruttura Sportiva;

Il progetto definitivo ha previsto in particolare:

- ✓ Realizzazione di un campo polivalente di "esercizio" (dim. 65,00x45,00 mt). con un adeguamento dell'impianto di illuminazione;
- ✓ Organizzazione dei percorsi per una migliore fruibilità in funzione soprattutto delle nuove attività integrate, con distinzione tra atleti e pubblico;
- ✓ abbattimento barriere architettoniche con formazione di un posto per consentire la sosta ai visitatori con limitate attività motorie per l'utilizzo di ausili di supporto; ridimensionamento a norma dei gradini intermedi da 80 cm a 120 cm; installazione di un Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi atleti.
- ✓ nuova distribuzione degli ambienti con studio dei percorsi interni in ottemperanza alla Norme CONI per l'impiantistica sportiva;
- ✓ adeguamento dell'impianto elettrico esistente;
- ✓ individuazione di un'area opportunamente coperta ed aperta su ogni lato, in modo da consentire ai visitatori ed agli accompagnatori di poter seguire le attività sportive anche in condizioni atmosferiche poco favorevoli (pioggia, sole);
- ✓ Realizzazione di una tettoia nella parte alta degli spalti in modo da ottenere un punto telecronaca e/o di ripresa TV la cui superficie è di 29 mq;
- ✓ spostamento della rete di recinzione per adeguamento fascia di sicurezza campo in erba sintetica. reg. LND C.U. n.85/A della FIGC 2019;

Con nota PG/683332 del 9 agosto 2019, integrata dalla nota PG/731369 del 9 settembre 2019 il proponente ha trasmesso il progetto definitivo per il quale con nota PG/781958 del 27 settembre 2019 è stata indetta la 1^a seduta per la conferenza dei servizi prevista per il 18 ottobre 2019 e con nota PG/848955 del 22 ottobre 2019 è stata indetta 2^a seduta per la conferenza dei servizi prevista per il 7 novembre 2019.

Oltre ai pareri elencati nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del CONI con prot. 09 del 02/01/2020 parere NA-2019-00013, e parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli Prot.1194 del 10/01/2020 pratica n. 133196.

Con determinazione dirigenziale E1130_24062020_003 registrata all'indice generale DETDI/2020/202 del 23 luglio 2020, del dirigente del servizio Tecnico Impianti Sportivi, è stata approvata la relazione istruttoria del RUP del 24 febbraio 2020 di conclusione del procedimento relativo alla conferenza dei servizi decisoria indetta con nota PG/781958 del 27 settembre 2019 e PG/848955 del 22 ottobre 2019;

Con Delibera di Giunta n° _____ del _____, è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'Intervento di riqualificazione del Campo Sportivo sito alla via C. Bernari snc, approvando il progetto definitivo di cui sopra;

Con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____, il Comune ha indetto, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art.60 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, una gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 304, della Legge 147/2013 ed ai sensi

dell'art. 183 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione della concessione del servizio di gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo Comunale di Napoli sito all via C. Bernari snc., sulla base del Progetto Definitivo approvato, nell'ambito della quale il proponente ha assunto il ruolo di "promotore";

con verbale di gara n. ____ del _____, la commissione giudicatrice, verificata la congruità tecnico-economica dell'offerta presentata desumibile dal Piano Economico Finanziario allegato all'offerta economica, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di _____, promotore con il punteggio complessivo pari a _____;

come riportato nel verbale di gara n. _____, la società predetta si è avvalsa di _____: _____, per quanto attiene l'esecuzione dei lavori e il relativo requisito _____; _____, per quanto attiene i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

_____ ha prodotto, in sede di offerta tecnica, parte integrante e sostanziale della presente convenzione e custodita in formato elettronico presso l'Area CUAG, il Piano Gestionale e le proposte migliorative rispetto al progetto a base di gara, sviluppate in base alla griglia di valutazione contenuta nel disciplinare di gara, in forza delle quali la commissione ha attribuito un punteggio tecnico pari a _____;

in particolare, il Piano Gestionale offerto dalla società promotrice contiene gli obblighi del concessionario in riferimento a:

- _____;
- _____;
- _____;

In sede di offerta economica, la società promotrice ha presentato la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, sebbene non materialmente allegata:

- ✓ Piano Economico Finanziario asseverato, al fine di consentire una valutazione della sostenibilità della concessione per l'intera durata, ove è riportato, tra l'altro, il calcolo del **VAN**, pari a € _____, e del **TIR**, pari al _____ %;
- ✓ Cronoprogramma dei lavori;
- ✓ Computo metrico dei lavori, nel quale è riportato l'importo dei lavori, pari a € _____ al netto di IVA, costituenti migliorie rispetto al progetto di base, e l'importo dell'investimento complessivo, IVA compresa, pari a € _____ in luogo di € _____ stimati nel progetto a base di gara;
- ✓ Piano gestionale, con, in particolare, indicazione del piano tariffario praticato agli utenti singoli e alle associazioni sportive;
- ✓ offerta economica, _____
- ✓ canone offerto, pari a _____ in aumento rispetto a quello posto a base di gara pari a _____;

con Determinazione Dirigenziale n. _ del _____, il dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi ha proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione e, pertanto, all'aggiudicazione della concessione in oggetto alla _____, subordinando l'efficacia del provvedimento all'esito dei controlli ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla società aggiudicataria ed alle società ausiliarie;

Con Determinazione Dirigenziale n. __ del _____, si prende atto dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, atteso l'esito regolare dei controlli ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e delle verifiche di regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100, in capo alla società aggiudicataria ed alle società ausiliarie;

Con Determinazione Dirigenziale _____ del _____ del Servizio Tecnico Impianti Sportivi, si prende atto dell'adeguamento della bozza di convenzione, allegata alla Delibera di G.C. _____, all'offerta migliorativa presentata in sede di gara dalla _____;

Sono custoditi agli atti del Servizio Gare – Forniture e Servizi i DURC, regolari e validi, delle società _____;

che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico della società aggiudicataria, la quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € _____, con bonifico del _____-, somma della quale il Servizio Gare Forniture e Servizi renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 art. 82, comma 5, nonché ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, art. 27 bis dell'allegato B. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

PRIMA PARTE: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre al presente contratto, sono le determinazioni dirigenziali n. ____ del _____ e n. ____ del _____, richiamate in premessa, il bando e le norme di gara; il progetto definitivo e le migliorie apportate in sede di gara; l'offerta tecnica e l'offerta economica, comprensive di tutti gli allegati di cui si compongono e custodite in formato elettronico presso l'Area CUAG.

La presente Convenzione è regolata, altresì, dalla Legge Italiana. Ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

1.2 In particolare, l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione e di costruzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione. La disciplina della Concessione prevede che il progetto e la convenzione si fondino sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario;

I presupposti e le condizioni che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario sono da intendersi:

- ✓ nell'ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e dei nulla osta delle approvazioni di competenza del Concedente o di soggetti terzi comunque diversi dal Concessionario necessari per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'Intervento nei termini e in conformità alla legge e alle prassi amministrative vigenti;
- ✓ nella conformità dell'intervento alla destinazione urbanistica dell'Area;
- ✓ nella durata della Concessione;
- ✓ nell'inesistenza di vincoli di natura pubblica, ivi inclusi, limiti ambientali, archeologici e paesaggistici ulteriori rispetto a quelli considerati nel Progetto Definitivo;
- ✓ nella stabilità del regime fiscale vigente come contemplato nel Piano Economico Finanziario;
- ✓ nel rispetto dei termini del Cronoprogramma (come di seguito definito) per quanto di competenza del Concedente o di terzi;
- ✓ nell'inesistenza di contestazioni ivi incluse impugnazioni delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e dei nulla osta delle approvazioni di cui al precedente punto da parte di terzi interessati;
- ✓ nelle caratteristiche e l'entità dei Servizi nella Fase di Gestione (come di seguito definito) e nel diritto di locare le strutture funzionali al Campo che costituiscono l'Impianto nei termini indicati dal Capitolato di Gestione;
- ✓ nel mantenimento dei valori dei parametri finanziari, come da PEF allegato all'offerta economica.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto, in condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, la concessione del servizio di gestione funzionale ed economica, della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione e rinnovamento, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo comunale sito alla via C. Bernari snc in Napoli.

2.2 Il valore della concessione, calcolato dall'Amministrazione sulla scorta di parametri economici di riferimento, è pari ad € 7.073,445,00, giusta quanto stabilito nel disciplinare di gara e nella determina a contrarre o se diverso pari al valore offerto in sede di gara .

2.3 Formano oggetto della presente Convenzione le seguenti attività:

- a)** la predisposizione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori, come da progetto definitivo allegato alla documentazione di gara, di riqualificazione e rinnovamento dell'impianto sportivo Comunale Sito alla via C. Bernari snc in Napoli, ai sensi dell'articolo 23 comma 8 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento (DPR 207/2010);
- b)** l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- c)** la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo;
- d)** l'erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione;
- e)** la gestione e lo sfruttamento economico dell'impianto da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

2.4 Le attività di cui al comma 2.3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa di riferimento.

2.5 L'importo complessivo dei lavori, pari a € _____, in virtù delle migliori offerte in sede di gara pari ad € _____, ed ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi a corpo. L'importo complessivo dell'investimento comprensivo di IVA, a seguito delle migliori offerte in sede di gara, è pari ad € _____.

2.6 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

2.7 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

2.8 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

2.9 Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La durata complessiva della Concessione è pari ad anni _____ e decorrerà dalla data del passaggio delle consegne dell'impianto sportivo. La durata della concessione è comprensiva del tempo di esecuzione dei lavori di riqualificazione, pari a _____ mesi, giusta offerta migliorativa del concessionario in sede di gara.

Nel periodo di durata della concessione sono pertanto comprese anche le fasi di realizzazione e collaudo dell'opera, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma, offerto dal concessionario in sede di gara, denominato "cronoprogramma", parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non materialmente allegato.

3.2 In particolare, la durata delle attività contrattuali è così suddivisa:

✓ I lavori dovranno essere ultimati entro _____ mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'Area/dell'impianto, fatti salvi i casi di proroga previsti nei successivi articoli;

✓ la Fase di Gestione dei Servizi avrà una durata pari _____ anni a decorrere dalla Messa in Esercizio dell'Impianto.

Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dei lavori e la gestione dell'impianto sportivo.

4.2 Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concessionario, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

4.3 Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e delle migliorie offerte in sede di gara dal Concessionario stesso;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di **30 giorni** dalla stipula della presente convenzione. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 18. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di **6 mesi** dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

c) acquisire le Autorizzazioni necessarie per la progettazione esecutiva e messa in esercizio dell'opera;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le suddette Autorizzazioni;

e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento entro e non oltre **12 mesi** dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione; a tal fine, il concessionario, ai sensi dell'art. 165 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato al Servizio contraente idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, consistente in: _____;

f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

g) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non allegato, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

h) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

l) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

m) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

4.4 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

4.5 Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore di Esecuzione della concessione tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore di Esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

- (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) inviare periodicamente, con cadenza annuale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.

4.6 Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

Art. 5 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli atti e documenti richiamati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

6.1 Il Concedente si impegna a:

- (a) Esaminare e approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dello stesso e completare le attività di validazione o formulare le eventuali osservazioni e prescrizioni entro il termine di 15 giorni dalla relativa consegna;
- (b) in caso di osservazioni e prescrizioni, completare l'esame del Progetto Esecutivo, come modificato dal Concessionario su richiesta del Concedente, entro il termine di 20 giorni dalla relativa consegna;
- (c) effettuare le operazioni di consegna dell'Area/immobili libere da persone e/o cose, vincoli amministrativi e diritti di terzi nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario tutte le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione necessari alla realizzazione dell'Impianto;
- (d) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all'Intervento in relazione alla realizzazione

dell’Impianto e all'Erogazione dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni;

(e) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e ogni autorizzazione di sua competenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente (ivi incluse quelle di competenza della Regione Campania), attivandosi nel più breve tempo possibile dalla richiesta scritta del Concessionario;

(f) effettuare le attività di competenza del Concedente relative al Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento, dalla normativa applicabile;

(g) cooperare con il Concessionario per dar luogo all’avviamento dei Servizi e svolgere ogni altra attività di sua competenza necessaria per assicurare l’avvio dell’erogazione di tutti i Servizi entro 30 giorni dal Collaudo;

(h) cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione e al mantenimento dei rapporti con i Finanziatori;

(i) Il Concedente, nel riconoscere la rilevanza e gli oneri della gestione a carico del Concessionario, si impegna a fornire al Concessionario ogni fattiva collaborazione: in particolare ad attivare ogni utile procedura autorizzativa e/o concessoria relativa all’esecuzione di eventuali interventi, con oneri a carico di altri Enti Pubblici, della Regione Campania, o per il tramite di quest’ultima, a carico dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo i FESR) che potranno essere eseguiti dal Concessionario a miglioria dell’impianto sportivo e, dunque a beneficio del Comune;

(l) trasmettere al Concessionario le informazioni e i documenti relativi a provvedimenti che concernono l’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto;

6.2 Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

(a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;

(b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse o di vizi di legittimità che possano rispettivamente determinare la revoca e/o l’annullamento della Concessione;

(c) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo articolo (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), articolo (*Risoluzione per inadempimento del Concedente*) e di recesso per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo articolo (*Recesso della Convenzione*);

(d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sull’Intervento ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

(e) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da qualsiasi altro organo competente relativamente alla Concessione.

6.3 Salvo quanto previsto dai successivi articoli (*Risoluzione per inadempimento del Concedente*) e (*Recesso della Convenzione*), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo (*Obbligazioni del Concedente*) comporti un’Alterazione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

Art. 7 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCEDENTE

7.1 Il Concedente dichiara e garantisce in relazione alla procedura di aggiudicazione della Concessione, che:

(i) l’aggiudicazione della Concessione al Concessionario e la successiva stipula della Convenzione con il Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni della Documentazione di Gara e di legge

applicabili, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice, del Regolamento e della Legge 147/2013 art. 1 commi da 303 a 305 e ss.mm. e ii.;

(ii) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida sottoscrizione della Convenzione con il Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

(iii) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso o altra azione avente ad oggetto l'aggiudicazione della Concessione o comunque l'Intervento è stato presentato alla competente autorità o notificato al Concedente.

Art. 8 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE

Il Concedente, potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione;

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.

Il concedente effettuerà le verifiche di sorveglianza mediante il direttore di esecuzione della concessione ed il RUP supportati dagli uffici comunali individuati per la gestione degli impianti sportivi Comunali.

Prima dell'inizio della fase di Gestione il Concedente comunicherà al Concessionario il servizio Comunale competente a cui il Concessionario dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di sorveglianza del Concedente stesso.

Art. 9 UTILIZZO DEGLI SPAZI E ATTIVITA' CONSENTITE

9.1 Custodia: Il concessionario è nominato custode del bene.

Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere restituito al Comune di Napoli in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento, dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il concessionario è tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo, allo scopo che non sia consentito l'accesso all'impianto sportivo a persone che non vi siano legittimate.

Analogamente sarà garantita una sorveglianza notturna ad opera di un preposto scelto dal Concessionario.

Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze elettriche, idriche e di riscaldamento, nonché quelle relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed i relativi tributi locali, se dovuti.

9.2 Spazi: Il concessionario potrà organizzare e utilizzare autonomamente gli spazi disponibili all'interno dell'impianto sportivo nel modo ritenuto migliore per ottimizzare la gestione dell'impianto sportivo e garantire lo svolgimento di tutte le funzioni operative a suo carico previste dalla presente convenzione. Nel corso della concessione, il Concessionario ha facoltà di ristrutturare, al fine di ottimizzarne l'uso secondo destinazione, tutte le parti dell'impianto sportivo in concessione. Qualunque stabile modificazione e/o addizione al bene concesso, che non sia già espressamente prevista dal progetto esecutivo in convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Tecnico competente ai sensi delle normative vigenti. Tutte le migliorie e le addizioni apportate dal Concessionario e non asportabili, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune senza alcun diritto per il Concessionario, di indennizzo, rimborso, risarcimento o rivalsa fatto salvo i casi di decadenza della Concessione prima del termine e per esigenze di pubblico interesse.

Il Concessionario potrà assegnare gli spazi disponibili all'interno dell'impianto sportivo alle società e/o associazioni sportive, a comitati e/o organi di federazioni Sportive, di Enti di Promozione Sportiva e/o organizzazioni sociali, in grado di garantire in ordine al possesso della certificazione di idoneità alla pratica

sportiva da parte dei fruitori, nonché sulla loro assicurazione contro gli infortuni, nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto sportivo.

9.3 Parcheggio: Il parcheggio dei veicoli avverrà su suolo pubblico, ovvero sull'area esterna al perimetro dell'impianto sportivo come indicata nelle planimetrie del Progetto Definitivo.

9.4 Pubblicità: Il concessionario è autorizzato ad effettuare, in qualsiasi forma (sonora, visiva o di qualsivoglia altro genere) anche attraverso terzi, la pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, oggetto della convenzione.

Gli oneri conseguenti all'installazione pubblicitarie, quali targhe, scritte ed insegne sono a carico del concessionario.

Il concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'imposta sulla pubblicità, determinata a norma di legge e di regolamento Comunale, è a carico del Concessionario.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità sono di esclusiva competenza del Concessionario.

9.5 Servizi di Ristoro: La presente concessione include il servizio di ristorazione e buvette all'interno del centro sportivo. Per l'espletamento del servizio di ristorazione il concessionario potrà realizzare impianti di cucina ed allestimenti all'interno del centro sportivo, previa acquisizione di ogni necessaria autorizzazione di igiene e sicurezza. Il servizio di ristoro (ristorante, pizzeria, pub, bar, somministrazione bevande e alimenti, e rivendita speciale tabacchi) sarà finalizzato ad offrire la migliore accoglienza e la più gradevole permanenza all'interno dell'impianto sportivo, per gli atleti, i dirigenti, gli operatori ed il pubblico.

La gestione del ristoro dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta.

Il ricavato dei Servizi di Ristoro è di esclusiva competenza del Concessionario.

Il servizio di ristoro osserverà l'orario di apertura e chiusura in concomitanza con l'orario di utilizzo dell'impianto, compresi gli orari preliminari e quelli consequenziali alla chiusura.

Il concessionario potrà cedere la gestione dei Servizi di Ristoro a terzi, limitatamente al periodo di durata della concessione, rimanendo comunque responsabile, di fronte al Comune degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

9.6 Palestra Fitness & Wellness: L'attività sportiva e di benessere, concepita in maniera da rendere più gradevole la permanenza degli atleti e degli ospiti nella struttura, sarà svolta sia nella zona palestra posta sotto la strada (via delle Ville Romane), sia nel complesso polifunzionale, fatto salvo gli altri spazi individuati dal Concessionario, nel corso della Concessione, all'interno del complesso sportivo e a tal fine organizzati per renderli fruibili al pubblico.

9.7 Manifestazioni ed Eventi: È consentito al Concessionario l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, musicale e del tempo libero nonché manifestazioni, seminari ed eventi all'interno dell'impianto sportivo.

9.8 Consenso: È consentito al Concessionario di affidare ad organismi o persone fisiche o giuridiche scelte a sua cura e sotto la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la gestione, in elencazione esemplificativa e non esaustiva, di uno o più servizi di seguito indicati, nonché gli altri, comunque desumibili dalla presente Convenzione:

- 1) di custodia
- 2) di pulizia;
- 3) di ristoro;
- 4) di pubblicità.

L'affidamento di tali servizi a soggetti terzi in possesso di idonea qualifica non costituisce subappalto e resta fermo il ruolo del Concessionario quale unico referente e garante verso il Concedente per le suddette attività.

Art. 10 TARIFFE

10.1 Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di gestione dell'impianto ed ai fini della copertura degli investimenti dedotti nella presente Convenzione, incasserà i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe indicate nel Piano Economico Finanziario e nel Piano gestionale, parti integranti e sostanziali della presente convenzione sebbene non materialmente allegati.

10.2 Rimane, comunque, inteso che il Concessionario ha diritto all'eventuale revisione delle tariffe sopra indicate anche al fine della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a fronte di una variazione di tale equilibrio e in relazione a mutate esigenze di mercato durante gli anni di validità della concessione.

SECONDA PARTE: FASE DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Art. 11 CONSENSI E PIANIFICAZIONE

11.1 Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi, in proprio o in nome e per conto del Concedente Comune di Napoli a seconda dei casi, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Crono-programma e riflessi nel Caso Base, le autorizzazioni, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati e quant'altro necessario per la corretta realizzazione dell'Impianto, la Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente art. 9.

11.2 Per l'ottenimento di quanto descritto al precedente paragrafo il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. Contestualmente sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver preventivamente, correttamente e tempestivamente interpellato gli Enti competenti e di aver completato gli adempimenti e condizioni, anche a titolo oneroso, di volta in volta previsti; il Concessionario sarà altresì esonerato da responsabilità per ritardi imputabili a fatto del Concedente.

11.3 L'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione comunale ha i medesimi effetti del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Valgono le semplificazioni di cui alla legge 147/2013.

Art. 12 CRONOPROGRAMMA E PROGETTAZIONE

12.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà consegnare al Servizio Tecnico competente il Progetto Esecutivo, sul quale lo stesso servizio presenterà le proprie osservazioni nei termini di cui al precedente articolo 6 (Obblighi del Concedente).

12.2 Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o le variazioni richieste dal Concedente. Ove dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale e di natura eccezionale del Cronoprogramma o del Progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo [25] (*Riequilibrio*).

12.3 I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto del Regolamento e di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.

12.4 Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e/ la Messa in Esercizio il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga e, in caso di Alterazione dell'Equilibrio, la revisione dello stesso ai sensi del successivo articolo [25] (*Riequilibrio*).

Art. 13 ESECUZIONE DEI LAVORI

13.1 I Lavori dovranno essere eseguiti dal Concessionario a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui al progetto approvato, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria alla manutenzione straordinaria dell'Impianto esistente alla data della consegna.

13.2 In particolare, nella Fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione, il Concessionario si impegna ad effettuare, i Lavori e le attività inerenti o necessarie per la riqualificazione dell'Impianto indicati nel progetto approvato e quindi, in particolare, a:

- (a) eseguire tutti i Lavori nei termini previsti dal Cronoprogramma;
- (b) tenere la contabilità di cantiere in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento;
- (c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Concedente tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati designati dal Concedente dovessero compiere ai fini di verifiche e controlli sull'andamento dei Lavori;
- (d) fornire al Concedente, un aggiornamento su base trimestrale del progressivo avanzamento dei Lavori;
- (e) osservare le indicazioni e prescrizioni del Responsabile del Procedimento, del Direttore di Esecuzione della concessione;
- (f) collaborare con il Concedente durante il Collaudo;
- (g) effettuare gli allacciamenti alle utenze.

13.3 I prezzi applicati saranno quelli dell'elaborato elenco prezzi unitari, allegato all'offerta tecnica e parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non allegato ad essa. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie o natura diversa, e pertanto non compresi nell'elenco prezzi unitari, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministero infrastrutture e trasporti n.49 del 7 marzo 2018.

Art. 14 VARIANTI

14.1 Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente e/o derivanti da prescrizioni del CONI e/o dei VV.FF., sia durante la Fase di Riqualificazione/ Manutenzione dell'impianto sportivo, sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

- (i) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative e/o prescrizioni normative che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo;
- (ii) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori, della tempistica per la realizzazione dei Lavori, o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo [14.2].

14.2 Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso il Responsabile del Procedimento, ovvero eventuali varianti sostanziali possono essere proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei casi di cui all'articolo 175 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta.

14.3 Le Varianti in Corso d'Opera saranno valutate, in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo verificato dal Concedente, in seno ad un tavolo tecnico

composto dal Responsabile del Procedimento dal Direttore di Esecuzione della concessione e da un rappresentante del Concessionario.

14.4 Il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi relativi alle varianti in corso d'opera e quelli dovuti ad errori od omissioni di progettazione che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, altresì tenuto a risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.

Art. 15 DIREZIONE DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

15.1 La nomina del Direttore di Esecuzione della Concessione compete al Dirigente dell'Ente Concedente che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione di Esecuzione composto da un Direttore di Esecuzione e dai suoi assistenti, in possesso di idonei titoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. In caso di mancata disponibilità del personale tecnico dell'Ente, potrà essere selezionato dall'esterno nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica all'uopo prescritte dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

15.2 Il Concessionario è tenuto ad anticipare al Comune di Napoli la spesa da sostenere per il pagamento degli onorari e delle spese relative, oltre agli oneri riflessi e fiscali come per legge per l'ufficio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza.

15.3 L'Ente Concedente nella negoziazione degli onorari e delle spese da corrispondere al Direttore di Esecuzione individuato e agli altri tecnici facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori, si impegna a non superare i valori minimi previsti dalla vigente tariffa professionale, ove applicabile.

15.4 Competono al Direttore di Esecuzione tutti i compiti, le funzioni, le prerogative e gli adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo 50/2016 e del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

15.5 Le funzioni del Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Direttore di Esecuzione, se in possesso della necessaria abilitazione, ovvero di un Direttore operativo abilitato.

15.6 Il Direttore dei lavori di cui al comma precedente e dei suoi eventuale assistenti devono essere in possesso di idonei titoli abilitanti allo svolgimento dell'incarico conferito nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal D.Lgs 50/2016.

Art. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

16.1 Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dei suoi uffici di supporto competenti per materia o a ciò espressamente delegati per tutta la fase di progettazione e realizzazione dei lavori fino alla emissione del certificato di collaudo.

16.2 Il Responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dal Codice dei Contratti pubblici e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della convenzione, il controllo sul livello di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza con il progetto e il piano economico finanziario e sui tempi di realizzazione previsti dal Cronoprogramma.

16.3 Il Responsabile del procedimento, tra l'altro, congiuntamente al Direttore di Esecuzione svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente convenzione secondo il progetto approvato, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

In particolare, provvederà:

- a) Ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle eventuali indagini sui siti oggetto dei lavori;
- b) A verificare, congiuntamente al direttore di esecuzione, la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà alle visite per Certificare la Regolare esecuzione finale dei lavori effettuati;

c) Ad applicare le penali e le ulteriori sanzioni e azioni in danno previste in caso di inadempimento del Concessionario nella presente convenzione.

16.4 Il direttore di esecuzione della concessione, si occuperà della vigilanza e del controllo sulla erogazione dei servizi e sulla gestione economica e funzionale dell'impianto sportivo effettuata dal Concessionario, e più in generale si occuperà della verifica del rispetto dei termini stabiliti dai documenti tecnici ed amministrativi approvati dallo stesso ente concedente.

Art. 17 PROVE E COLLAUDO

17.1 Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al Concedente della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal Progetto Esecutivo, nonché darà comunicazione dell'Ultimazione.

17.2 Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di regolare esecuzione e/o collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

17.3 Il Concedente provvederà a nominare se del caso, una commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 (*Collaudo*) del Codice e dall'articolo 216 (*Nomina del collaudatore*) del Regolamento.

17.4 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario fermo restando che gli onorari dei professionisti coinvolti nelle operazioni di Collaudo non potranno in ogni caso superare i limiti determinati ai sensi del DM del 20 luglio 2012 n. 140.

17.5 Il Collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Regolamento. Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori al Progetto Esecutivo e a quanto previsto dalla Convenzione.

17.6 Del Collaudo verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori ai sensi dell'articolo 199 (*Certificato di ultimazione lavori*) del Regolamento nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio.

17.7 Il certificato di Collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 229 (*Certificato di collaudo*) del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il Collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

17.8 Qualora in sede di Collaudo siano riscontrati vizi e/o difetti e/o mancanze tali da rendere l'Impianto non collaudabile, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le riparazioni, modifiche, aggiunte e/o sostituzioni necessarie a rimediare ai vizi e/o ai difetti accertati secondo le indicazioni della commissione di collaudo ed i tempi con la stessa concordati.

17.9 Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini concordati con la commissione di collaudo, il Concedente avrà il diritto di provvedervi direttamente, anche attraverso terzi a ciò specificatamente incaricati, a spese del Concessionario.

17.10 In caso di ritardi nelle operazioni di Collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

17.11 Il Concessionario è tenuto ad anticipare al Comune di Napoli la spesa da sostenere per il pagamento degli onorari e delle spese relative, oltre agli oneri riflessi e fiscali come per legge per l'ufficio di Collaudo.

17.12 L'Ente Concedente nella negoziazione degli onorari e delle spese da corrispondere all'Ufficio di Collaudo, si impegna a non superare i valori minimi previsti dalla vigente tariffa professionale, ove applicabile. Il Concedente provvederà ad individuare all'interno dell'amministrazione il soggetto incaricato del Collaudo

delle opere, in caso di carenza di personale dipendente dell'amministrazione la stessa provvederà all'individuazione del Collaudatore mediante procedura di evidenza pubblica.

Art. 18 PENALI

18.1 Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori oggetto di intervento e di gestione.

18.2 Il Concedente per ogni giorno naturale di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali per l'inizio e l'ultimazione lavori, per l'avvio della gestione, applicherà una penale corrispondente allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori a base di gara, fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del predetto importo, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.

18.3 Nel caso in cui il Concessionario non faccia fronte nei tempi richiesti alla corresponsione delle penali di cui sopra, il Concedente avrà facoltà di avvalersi della cauzione definitiva.

18.4 Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della fase di progettazione durante la fase di esecuzione dei lavori, consentendo il rispetto del termine stabilito complessivamente dal cronoprogramma per il compimento di entrambe le fasi (progettazione+esecuzione) il Concedente, al termine della fase di esecuzione, dopo il Collaudo, restituirà le penali applicate per il ritardo nella fase di progettazione versate dal Concessionario.

18.5 Nel corso della gestione economica e funzionale dell'impianto sportivo, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della Concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione delle strutture affidate in Concessione, il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti della violazione. Qualora il Concessionario non provveda, il Concedente applicherà una penale corrispondente **all'uno per mille** del costo annuo operativo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario (*Voce Costi del Conto Economico del P.E.F.*), fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del costo complessivo iscritto nel P.E.F. per l'intera durata della Concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.

18.6 Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del Codice, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

18.7 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

18.8 In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

18.9 È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio, qualora si renda necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

18.10 Resta inteso che in caso di ritardo dovuto a:

- i. Forza Maggiore;
- ii. Evento Destabilizzate
- iii. modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
- iv. varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;

v. ritardi non imputabili al Concessionario nello svolgimento delle procedure di espropriazione o acquisto di immobili o terreni strumentali al Progetto;

vi. Fatto del Concedente;

vii. mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 (*Consensi e pianificazione*) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;

viii. annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 (*Consensi e pianificazione*) per fatto non imputabile al Concessionario;

le penali di cui ai precedenti commi non saranno applicate e il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Alterazione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

TERZA PARTE: FASE DI GESTIONE

Art. 19 OBBLIGAZIONI GENERALI E SERVIZI

19.1 Il Concessionario si impegna ad erogare i Servizi indicati nel Progetto Gestionale, parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non allegato, secondo le modalità ivi indicate, al quale si rinvia nella sua interezza in ordine a modalità/tempi/costi, a partire dalla Messa in Esercizio e per tutta la durata della Concessione.

19.2 In particolare verrà svolta dal Concessionario, direttamente ovvero attraverso operatori specializzati, l'Erogazione dei Servizi di seguito indicati:

(a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e delle altre strutture che completano l'Impianto. Il concessionario si impegna a svolgere la manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità ed i tempi previsti nel programma di manutenzione allegato all'offerta tecnica in sede di gara, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa di consegnare l'impianto in perfetto stato di manutenzione e conservazione così come previsto dall'allegato elaborato in cui sono stabiliti le modalità di riconsegna dell'impianto, allegato denominato "piano di manutenzione";

(b) gestione delle utenze (corrente elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.);

(c) locazione o concessione a titolo oneroso a terzi, in qualsivoglia forma tecnica consentita ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, per la durata della Concessione delle strutture funzionali che costituiscono l'Impianto;

(d) gestione funzionale, amministrativa, tecnica ed economica dell'Impianto anche attraverso operatori specializzati nel settore, ivi inclusi i servizi di sicurezza e custodia e ristoro, sia durante gli eventuali incontri agonistici che fuori dall'orario degli stessi; servizi di pulizie; servizi di catering all'occorrenza, e gestione degli eventi in generale; approvvigionamento dei materiali di consumo necessari alla fruizione dell'impianto sportivo e delle altre infrastrutture che compongono l'Impianto;

(e) mantenimento della MEP calcio SSD quale società sportiva utilizzatrice in via prevalente dell'impianto sportivo affidato in concessione;

19.3 Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione.

19.4 Le Parti si danno atto che l'utilizzo delle strutture dell'Impianto che sono funzionali all'impianto sportivo attraverso il conferimento delle stesse in locazione o concessione o cessione a titolo oneroso, in qualsivoglia forma tecnica, da parte del Concessionario a terzi, nei termini e secondo le modalità previste nel piano economico finanziario e nell'offerta tecnica, costituisce uno dei presupposti necessari ai fini dell'Equilibrio

Economico Finanziario della Concessione anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165 (*Rischio ed equilibrio economico finanziario* nelle concessioni), comma 6 del Codice.

19.5 Il Concedente effettuerà la vigilanza ed il controllo sull'attività del Concessionario in Fase di Gestione attraverso i propri uffici tecnici ed amministrativi preposti all'attività di gestione degli impianti sportivi comunali. All'avvio della fase di Gestione il Concedente provvederà ad individuare il servizio Comunale competente per lo svolgimento dell'attività di controllo e gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, e a comunicarlo al Concessionario, che, a sua volta, provvederà a trasmettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari a favorire ed agevolare l'attività di vigilanza e controllo.

19.6 Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio, attraverso il direttore di esecuzione della concessione e/o il RUP.

19.7 A far data dall'avvio della gestione, il Concessionario dovrà produrre, unitamente alla relazione, un rendiconto finanziario annuale dettagliato relativo a tutte le attività svolte all'interno del complesso sportivo polivalente, gestite direttamente o indirettamente, contenente i dati relativi ai costi sostenuti (es. personale, utenze, manutenzione, pulizie, etc.) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di servizi principali e complementari erogati (es. tariffe incassate per gli ingressi, per i corsi, sponsorizzazioni, contributi, ecc., nulla escluso).

Il Concedente ha comunque diritto a chiedere ed ottenere, in ogni momento, informazioni integrative e dati tecnici, economici, finanziari e statistici, relativi alla gestione, in possesso del Concessionario.

19.8 Successivamente all'applicazione delle penali, il Concessionario potrà contestare l'addebito comunicando al Concedente le proprie deduzioni. Il Concedente provvederà alla valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario, fermo restando che durante il periodo della procedura di valutazione delle contestazioni, da svolgersi in contraddittorio tra Concedente e Concessionario, e sino all'esito della stessa, le penali continueranno ad applicarsi secondo i meccanismi di cui al Capitolato speciale di appalto.

19.9 Il Concessionario si impegna ad applicare le Tariffe fissate nel piano economico finanziario ed aggiornate secondo i meccanismi riportati nello stesso e richiamate nella presente convenzione all'art 10.

Art. 20 USO PUBBLICO DELLA STRUTTURA SPORTIVA

La concessione costituisce anche atto unilaterale d'obbligo del concedente per quanto riguarda l'uso pubblico il cui contenuto è di seguito riportato:

A) E' fatto obbligo al Concessionario di riservare una quota di iscrizioni alle famiglie già in carico ai servizi sociali e da questi opportunamente segnalate secondo necessità.

Gli aventi diritto saranno così identificati:

1- famiglie con disagio economico, che il concessionario potrà verificare richiedendo il certificato ISEE e tenendo come riferimento un valore che non superi la cifra di € 3.000,00;

2- persone con disabilità certificata e con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92;

Il Concessionario, pertanto, dovrà prevedere forme di agevolazione quali:

- Consentire la partecipazione ai corsi, a favore delle persone che fanno parte di nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE non superiore a €. 3.000,00 appartenenti alle fasce sociali reddituali modeste e/o che facciano parte di nuclei familiari multiproblematici come nel caso dei figli dei detenuti, con la riduzione del 50% sui normali costi di iscrizione e quantizzata nel 15 % degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria (giusta Capitolato di Gestione e piano tariffario allegato all'offerta economica);
- Consentire la partecipazione ai corsi di pratica sportiva gratuita ai ragazzi di età inferiore ai 13 anni che facciano parte di nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE non superiore a €. 3.000,00 e/o di nuclei familiari multiproblematici, quantizzata considerando il 10 % degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria;

- Consentire la partecipazione ai corsi di pratica sportiva alle persone affette da disabilità certificata e con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 con la riduzione del 70% sui normali costi di iscrizione quantizzata nel 15% degli iscritti nel mese precedente per fascia oraria (giusta Capitolato di Gestione e piano tariffario allegato all'offerta economica).

B) il Concessionario è obbligato a stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione ricadenti nel territorio della Municipalità in cui è ubicata l'attrezzatura sportiva, aventi ad oggetto l'utilizzo della struttura sportiva e dei servizi annessi, negli orari mattutini didattici tradizionali, a titolo gratuito, a favore di ragazzi fino al sedicesimo anno di età per lo svolgimento delle attività scolastiche sportive;

C) il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero max di 10 giornate annue per attività di promozione gestite direttamente dal Comune eventi e/o manifestazioni sportive compatibili con la struttura, che l'amministrazione Comunale eventualmente organizzerà nel corso dell'anno solare. L'eventuale svolgimento dell'evento e/o della manifestazione sportiva sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale con congruo anticipo al concessionario al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso che dovranno essere contrattualmente garantite.

La mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico assunti con la presente convenzione comporta la revoca della concessione.

Il concessionario si impegna ad attuare tutto quanto offerto in sede di gara nell'elaborato allegato all'offerta tecnica "proposte migliorative dell'uso pubblico e sociale dell'impianto" parte integrante della presente convenzione sebbene materialmente non allegato;

Art.21 MODIFICHE NEI SERVIZI

21.1 L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione al quale si rinvia nella sua interezza.

21.2 Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente e Concessionario potranno concordare eventuali modifiche alla prestazione dei Servizi provvedendo all'adeguamento del Piano Economico Finanziario e del Progetto Gestionale.

21.3 Qualora la revisione del Piano Economico Finanziario e del Progetto comporti una Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo articolo [25] (*Riequilibrio*).

Art. 22 FORZA MAGGIORE

22.1 Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata.

22.2 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono:

- ✓ guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- ✓ tumulti e occupazioni delle aree su cui ricade l'Impianto Sportivo Comunale oggetto della concessione o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto stesso.
- ✓ scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;
- ✓ fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità;

- ✓ indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;
- ✓ espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti da fatto del Concessionario;
- ✓ inquinamenti che necessitano interventi di bonifica dell'area interessata per cause non imputabili al Concessionario; – epidemie e contagi;

22.3 La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

22.4 Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

Art.23 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

23.1 In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- (a) Forza Maggiore;
- (b) Fatto del Concedente;
- (c) Evento Destabilizzante,
- (d) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 14 (Consensi e pianificazione) per fatto non imputabile al Concessionario;
- (e) ritardi o inadempimenti del Concedente ai sensi dell'art. 9 (Obblighi del Concedente),

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Alterazione dell'Equilibrio economico finanziario, al Riequilibrio di cui all'art. 25 della presente Convenzione.

23.2 Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore o di altro evento non imputabile al Concessionario fornendo:

- (i) l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- (ii) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti sui Servizi e dei rimedi che il Concessionario intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa il Concessionario e il Concedente individueranno le possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e l'eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo [23.1].

QUARTA PARTE: EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Art.24 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

24.1 Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario a base dell'affidamento della Concessione come indicati nella Premessa della Convenzione.

24.2 Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui al precedente paragrafo 27.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

24.3 L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione all'Intervento avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

25.1 Si conviene di procedere al Riequilibrio ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una Alterazione dell'Equilibrio determinata da un Evento Destabilizzante. Rientrano tra tali eventi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- a. gli eventi di forza maggiore di cui all'art. 22;
- b. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c. i periodi di sospensione di cui all'art. 23.

25.2 Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

- (i) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo all'Alterazione dell'Equilibrio;
- (ii) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo all'Alterazione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura dell'Alterazione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze di cui al precedente paragrafo [25.1] diano luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo [25] (*Riequilibrio Economico Finanziario*) dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

25.3 Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'Intervento e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno, cooperando con lealtà e buona fede, la revisione, sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario riportando l'Intervento alle condizioni di equilibrio individuate nel Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 165 (*Rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni*), commi 6 del Codice.

25.4 A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo 25.1 del presente articolo [25] (*Riequilibrio Economico Finanziario*), il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.

25.5 Qualora il Concedente si rifiuti di procedere al riequilibrio il Concessionario potrà recedere dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 165 (*Rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni*), comma 6 del Codice e avrà diritto a ricevere:

- (i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:
 - ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
 - ove l'Impianto abbiano superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
- (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia

titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione;

ovvero al 10% del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.

ART. 26 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

26.1 I rischi connessi all'operazione di *project financing* oggetto della presente Convenzione sono ripartiti secondo la seguente matrice di allocazione dei rischi:

Rischi	Descrizione	Costruttore	Concessionario	Concedente	Articolo contratto che identifica il rischio
rischio di costruzione	Rischio che le opere di manutenzione straordinaria e ampliamento non avvengano nei tempi e nei modi preventivati	X	X		ART. 6 e ART. 7
rischi normativi	Rischio che la normativa cambi in corso di presentazione della proposta o comunque durante l'esecuzione del contratto			X	ART. 25
rischio di domanda	Rischio che il bacino di riferimento o aggredibile subisca dei mutamenti, qualitativi o quantitativi, che non permettono la realizzazione del cash flow previsto		X		ART. 6 e ART. 7
rischio di performance	Rischio che le performance dei servizi da fornire non sia in linea con quanto proposto		X		ART. 6 e ART. 7
rischio tecnologico	Rischio connesso ad errori di scelta delle tecnologie idonee a conseguire gli obiettivi previsti nel progetto, con riferimento ai costi e agli standard del servizio	X	X		ART. 6 e ART. 7
rischio permessi	Rischio che i permessi necessari per l'esecuzione del contratto tardino e possano essere condizioni in qualsiasi modo	X	X	X	ART. 6, ART. 7 e ART. 9
rischio economico	Rischio che i costi stimati per gli interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria, nonché per la gestione e manutenzione pluriennale, non siano adeguati	X	X		ART. 6 e ART. 7
rischio finanziario	Rischio derivante da errate previsioni tariffarie o inflattive, nonché da errata impostazione della struttura finanziaria		X		ART. 6 e ART. 7
rischio manutenzione straordinaria non prevista	Rischio che si possano verificare eventi che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, tra quelli non preventivati a carico del Concessionario		X		ART. 6 e ART. 7
rischio bonifica e smaltimento	Rischio che possano emergere inquinamenti non preventivamente accertati		X		ART. 35

QUINTA PARTE: RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Premessa: tutte le attività e le condizioni previste negli articoli che seguono, vanno riscontrate da entrambe le parti preliminarmente a qualsivoglia attività contrattuale e/o giudiziale che ciascuna delle parti avrà facoltà di attivare.

Art. 27 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

27.1 Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del citato articolo 1454, fermo restando quanto previsto al successivo articolo (*Intervento dei Finanziatori*), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 giorni qualora:

- 4.il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 180 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- 5.il Concessionario superi di 365 giorni il termine per il completamento dell'Impianto previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- 6.il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Impianto o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
7. il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste al successivo articolo (*Assicurazione*), ovvero non provveda nel termine di gg.30 dalla constatazione;
- 8.il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- 9.il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*).
10. gravi vizi o difformità dell'Opera;
11. perimento totale o parziale dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
12. grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

27.2 Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 del codice civile potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi della Convenzione.

27.3 La diffida di cui al precedente paragrafo (27.1) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.

27.4 In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo (27.1), il Concedente:

- (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- (ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
- (iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
- (iv) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi Aggiuntivi e di incasso dei Ricavi Commerciali;

27.5 Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo (27.1) del presente art. 27, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente

comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e ai Finanziatori, ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo (Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.

27.6 Alla scadenza del periodo di sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi dell'art. 34 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.

27.7 In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

- a) ove l'Impianto non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - ii. tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - iii. nei casi di cui al comma 27.1, lettere vii, viii e ix tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - v. le penali a carico del Concessionario.
- b) ove l'Impianto abbiano superato la fase di collaudo:
 - vi. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - vii. tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - viii. nei casi di cui al comma 27.1 lettere vii, viii e ix, tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - ix. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,
 - x. le penali a carico del Concessionario.

27.8 Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione della concessione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

27.9 Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

27.10 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

27.11 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 (*Risoluzione*), del Codice.

27.12 Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del d.lgs. 50/2016.

Art. 28 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

28.1 In caso di:

(i) ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;

(ii) Fatto del Concedente che dia luogo a:

- sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;

- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

28.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo [28.1], il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 176 del Codice, i seguenti importi:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:

- ove l'Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, realizzazione di opere compensative, ivi compresi i relativi oneri finanziari al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

- ove l'Impianto abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari;

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione; ovvero al 10% del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.

28.3 L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo e dovrà essere fatta valere dal Concessionario.

28.4 Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del d.lgs. 50/2016.

Art. 29 RECESSO DELLA CONVENZIONE

29.1 Il Concedente potrà recedere dal contratto per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse previa comunicazione scritta al Concessionario, unitamente ai motivi, e previo riscontro congiunti degli stessi.

29.2 A decorrere dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà redigere apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Concedente.

29.3 In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:

- ove l’Impianto non abbia superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo

- ove l’Impianto abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell’Ultimazione;

ovvero al 10% del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove il recesso abbia luogo dopo l’Ultimazione.

29.4 L’efficacia del recesso della Convenzione è sottoposto alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

Art. 30 RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

30.1 In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 giorni ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

30.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo [30.1], il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, paria:

- ove l’Impianto non abbia superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenuti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, realizzazione di opere compensative, ivi compresi i relativi oneri finanziari,

- ove l’Impianto abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari;

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;

30.3 L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo [30.2].

Art.31 INTERVENTO DEI FINANZIATORI

31.1 Nel caso in cui il Concedente intenda risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo [27] (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) o recedere dalla stessa ai sensi dell’articolo [29] (*Recesso della Convenzione*), il Concedente si impegna ad inviare ai Finanziatori una comunicazione indicando nel dettaglio:

(i) le specifiche cause e del titolo del recesso o risoluzione;

(ii) il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.

31.2 Ai sensi dell'articolo 176 (*Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro*) del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente articolo 30 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:

(i) il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata (ivi incluso l'accordo con le società o associazioni sportive utilizzatrici in via prevalente dell'impianto sportivo e avendo comunque riguardo della situazione concreta del Progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data di subentro)

(ii) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

31.3 Entro il termine di cui al precedente paragrafo 31.2(ii), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

31.4 E' inteso che i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

SESTA PARTE: ASSICURAZIONI E GARANZIE

Art. 32 CAUZIONI E GARANZIE

32.1 Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto:

1- cauzione definitiva pari al 10% del valore della concessione, per un importo, riferito al primo biennio e ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice (micro, piccola e media impresa) (se del caso), pari a € _____, mediante polizza fideiussoria n. _____, emessa in data _____ da _____. La stessa ha validità 2 anni (dal _____ al _____) ed è soggetta a rinnovo biennale, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data di scadenza della polizza, fino al termine della concessione, stabilendo che ad ogni rinnovo il valore della concessione sul quale si calcola l'importo garantito si riduce di 2/20 dello stesso. In particolare, il concessionario si obbliga a provvedere all'estensione della garanzia almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

2- cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire (€ _____), per un importo ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice (micro, piccola e media impresa)(se del caso), pari a € _____, mediante polizza fideiussoria n. _____, emessa in data _____ da _____.

Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'articolo 103 (garanzie

definitive), del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino all'emissione del certificato provvisorio di Collaudo.

Art. 33 ASSICURAZIONI

33.1 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

33.2 Il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:

prima dell'inizio dei lavori

1. ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori da eseguire. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro.
2. Polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per i rischi del progettista pari al 10% dei lavori progettati (€ _____), a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Fase di gestione, dopo il collaudo delle opere realizzate

3. Ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (€ _____), pari a € _____, e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
4. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. "AllRisks") relativa all'Impianto, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore al valore dell'immobile;
5. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione all'Intervento per un massimale € 5.000.000,00.

33.3 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 30 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SETTIMA PARTE: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

34.1 Fermo quanto previsto dall'articolo 25 (*Riequilibrio Economico Finanziario*) della presente Convenzione, il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche non sostanziali alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

34.2 La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

34.3 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 35 BONIFICA E SMALTIMENTO

35.1 Dato atto che il Concessionario si impegna, nell'esecuzione dei Lavori, alla gestione dei rifiuti in conformità agli artt. 177 e ss. del D.Lgs. 152/2006 (il "**Codice dell'Ambiente**") e relative norme attuative, qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati né preventivamente comunicati da parte del Concedente, il Concessionario, previa notifica al Concedente dei rinvenimenti, si impegna a collaborare con il Concedente alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica, smaltimento degli eventuali rifiuti e messa in sicurezza delle aree oggetto di contaminazione secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti. Resta inteso che gli oneri derivanti da dette attività di bonifica ed eventuale smaltimento saranno interamente a carico della Concedente, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'Ambiente agli artt. 239 e ss. del Codice dell'Ambiente.

35.2 Il Concessionario, in conformità all'obbligo di collaborazione di cui sopra, riferirà al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento delle operazioni di propria spettanza e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con il Concedente darà luogo a una Proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.

35.3 Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo [38] comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 180 giorni, si darà luogo a una Proroga.

35.4 Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente articolo siano tali da determinare Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.

35.5 Sono altresì a carico del Concedente eventuali operazioni di bonifica da amianto, indipendentemente dal momento in cui tali circostanze dovessero divenire conosciute da parte del Concessionario.

Art. 36 REPERTI ARCHEOLOGICI

36.1 Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 25 (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*) del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico e quanto indicato nelle premesse della Convenzione, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del Procedimento e al Direttore di Esecuzione. I Lavori potranno essere ripresi solo previa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.

Art. 37 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

37.1 Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.

37.2 Alla scadenza, recesso o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione all'Intervento, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Art. 38 RESTITUZIONE DELL'OPERA

38.1 Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto del recesso o della risoluzione, i beni, che costituiscono l'Impianto, passeranno nella disponibilità del Concedente in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione in condizioni conformi.

38.2 Le Parti redigeranno apposito verbale di consegna con l'elencazione dei beni, da sottoscrivere entro 30 giorni successivi dal verificarsi della causa estintiva della Convenzione.

38.3 Al fine di consentire la consegna dei beni in perfetto stato manutentivo, al termine del secondo anno della Concessione, Concedente e Concessionario affideranno ad un perito nominato da entrambi una valutazione dello stato dell'Impianto, al fine di individuare le eventuali riparazioni, sostituzioni, rifacimenti e lavori di manutenzione che il Concessionario dovrà effettuare.

38.4 Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi a quanto indicato nella perizia tecnica, il Concedente avrà il diritto di provvedervi direttamente, anche attraverso terzi a ciò specificatamente incaricati, a spese del Concessionario.

38.5 Alla riconsegna, fatto salvo variazioni normative, il concessionario dovrà garantire lo stato di efficienza del complesso gestito. Al 18° anno di vigenza della convenzione sarà effettuato, in contraddittorio tra le parti, una verifica generale delle condizioni degli immobili per stabilire eventuali lavori di manutenzione che dovranno essere eseguiti, a cura ed onere del Concessionario, prima della riconsegna dell'impianto sportivo.

OTTAVA PARTE: DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 39 RICHIESTA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Si dà atto che le richieste di informazioni prefettizie, in capo al concessionario ed alle società ausiliarie, sono state effettuate dal Servizio contraente, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, in data _____. I protocolli generati dalla BDNA sono i seguenti: _____

Il presente contratto viene stipulato, pertanto, decorsi 30 giorni da dette richieste, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.

ART. 40 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art. 1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

ART. 41 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, integrato e modificato con Delibera di G. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste dal Patto d'Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Il medesimo ha rilasciato, in sede di partecipazione alla gara, dichiarazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della

Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 42 PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto

Art. 43 OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO

- 1.** Nella esecuzione della presente concessione il concessionario deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Si applica l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e le norme in esso citate e/o richiamante.
- 2.** Il Concessionario, in particolare, deve osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
- 3.** Gli obblighi di cui al comma precedente devono essere osservati dal Concessionario e dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e dell'impianto sportivo.

4. Per la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi il Concessionario si impegna ad impiegare unità lavorative in possesso di adeguata capacità tecnica professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione stessa e l'erogazione a regola d'arte dei servizi all'utenza.

5. Il Concessionario è tenuto ad individuare il responsabile della sicurezza e ad adottare il piano di sicurezza e quant'altro prevede la Legge.

Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale previdenziale e di sicurezza nonché delle successive modificazioni ed integrazioni sono ad intero ed esclusivo carico del Concessionario con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Ente concedente.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 l'Ente concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazioni, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell'opera e dell'impianto sportivo oggetto della concessione. L'Ente concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate siano riconducibili alle imprese subappaltatrici del concessionario atteso che, in conformità all'art. 174, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 44 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

45.1 Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi altresì ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida Antimafia di cui all'articolo 3 *quinquies* del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2011.

45.2 Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario ai sensi della Convenzione sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accessi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

45.3 Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.

45.4 Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

45.5 Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 45 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

47.1 Qualora nel corso della Concessione, si verificano i presupposti di cui all'articolo 205 (*Accordo bonario*) del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'accordo bonario ivi prevista. È in ogni caso ammesso, il ricorso all'istituto della transazione, nel rispetto delle norme del codice civile e di quanto disposto dall'articolo 208 (*Transazione*) del Codice.

47.2 Per qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere tra il Concedente e il Concessionario sulla presente Convenzione, non risolubile e/o non risolta con le modalità di cui al par. 47.1, saranno devolute al foro di Napoli.

Per il Concedente

Per il Concessionario

[nome, qualifica]

[nome, qualifica]